

Regolamento Consiglio delle Regioni

1. Definizione e Finalità

Il Consiglio delle Regioni ha le seguenti funzioni:

- A. recepisce le istanze di aggiornamento professionale e le proposte dei soci (tramite i Consigli Regionali e la Rete) e le riporta al Comitato di Formazione ;
- B. identifica attraverso un apposito regolamento, i Rappresentanti delle aree interregionali del Consiglio delle Regioni che parteciperanno alle riunioni del Comitato Scientifico, Comitato dei Congressi e del Comitato di Formazione;
- C. invia al Comitato Scientifico, al Comitato di Formazione e al Comitato dei Congressi proposte di loro pertinenza;
- D. coadiuva il Comitato di Formazione e la Presidenza nell'organizzazione degli eventi territoriali (corsi e convegni);
- E. collabora con il Comitato di Comunicazione, ove istituito, per una diffusione efficace delle novità societarie;
- F. coadiuva il Comitato Scientifico per l'elaborazione dei gruppi di lavoro o di ricerca;
- G. fornisce feedback continui sui documenti societari e sulla qualità della formazione erogata.

2. Composizione

Il Consiglio delle Regioni è formato dai rappresentanti regionali. Alle Riunioni del Consiglio delle Regioni partecipa di diritto anche il Presidente o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare alle Riunioni del Consiglio delle Regioni anche i responsabili dei vari comitati dell'associazione qualora gli argomenti posti all'Ordine del Giorno siano di loro pertinenza.

3. Modalità elettive

Entro i termini previsti dall'art.19 dello Statuto, il Consiglio delle Regioni provvede a eleggere i 3 rappresentanti che faranno parte del Consiglio Direttivo, scegliendone uno per ciascuna delle seguenti aree interregionali:

- Area interregionale settentrionale, comprendente le seguenti regioni o raggruppamenti di regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino- Alto Adige, Friuli- Venezia Giulia, Emilia- Romagna, Liguria;
- Area interregionale centrale, comprendente le seguenti regioni o raggruppamenti di regioni: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna;
- Area interregionale meridionale, comprendente le seguenti regioni o raggruppamenti di regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

I membri del Consiglio delle Regioni restano in carica 3 anni.

4. Funzionamento

Il Consiglio delle Regioni viene convocato e presieduto, di comune accordo con la Presidenza, a turno da uno dei tre Rappresentanti delle aree interregionali del Consiglio delle Regioni. Partecipano alla riunione i rappresentanti regionali e il Presidente o un suo delegato.

Il Consiglio delle Regioni si riunisce, in presenza o in via telematica, almeno una volta l'anno. Nel conteggio può essere compresa anche l'eventuale riunione durante gli Stati Generali previsti dall'Art. 9 del Regolamento SIAARTI.

La riunione deve essere convocata da uno dei tre Rappresentanti dell'area interregionale, con almeno 7 giorni di anticipo, allegando un ordine del giorno, informando la Segreteria che provvederà all'organizzazione dell'incontro.

Affinché la riunione sia valida deve essere presente la maggioranza dei rappresentanti regionali. Eventuali delibere, che hanno funzione propositiva per il consiglio direttivo, sono prese a maggioranza semplice dei presenti con voto palese. All'inizio di ogni riunione del Consiglio delle Regioni uno dei tre Rappresentante dell'area interregionale assume il ruolo di Presidente della Riunione ed individua un segretario verbalizzante. Il verbale viene trasmesso al Consiglio Direttivo e alla Segreteria.

È facoltà dei tre responsabili delle Aree interregionali convocare delle riunioni limitate alle regioni di propria competenza. Anche in questo caso dovrà essere redatto apposito verbale che deve essere trasmesso al Consiglio direttivo e alla Segreteria.

5. Comitati

I tre rappresentanti di area interregionale predispongono la loro rotazione annuale quali membri del Comitato Scientifico, del Comitato di Formazione e del Comitato dei Congressi, nell'arco del triennio di permanenza in carica, e la comunicano alla Presidenza e al Consiglio Direttivo. Ognuno per la competenza affidata, invia al Consiglio delle Regioni un report delle riunioni del Comitato di afferenza.

6. Proxima

In considerazione del fatto che i soci ordinari neospecialisti possono già candidarsi ed essere eletti nei Consigli regionali e che analoga rappresentanza non è possibile per i soci ordinari medici in formazione, partecipano al Consiglio delle Regioni anche due rappresentanti di Proxima per ogni Macroarea, indicati dal Rappresentante Nazionale dei Medici in formazione. Questi nominativi sono trasmessi per conoscenza alla Presidenza e al Consiglio Direttivo.

7. Congresso Nazionale

Il Consiglio delle Regioni elabora, qualora sia previsto nell'ambito del Congresso Nazionale, il modello organizzativo e le tematiche del Village delle Regioni e lo trasmette per valutazione al Comitato dei Congressi e alla Presidenza.

8. Report attività

Alla fine del triennio di insediamento il Consiglio delle Regioni redige un report delle attività svolte a livello regionale e di Macroarea, che verrà inviato alla Presidenza, al Comitato di Comunicazione e al Consiglio Direttivo prima della sua ultima riunione, e successivamente pubblicato sul sito della Società.